



CTP Di Piacenza

IL PRESIDENTE

Richiamata tutta la legislazione precedente in materia di misure urgenti a causa della pandemia COVID 19;

VISTO da ultimo il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 rubricato sotto il titolo "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19."

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto di Questa Presidenza del 19 ottobre 2020;

Preso atto che le disposizioni emanate con il Decreto da ultimo citato debbono essere riviste alla luce della entrata in vigore del citato D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, in particolare con riferimento all'art. 27

Rilevato che nella Regione Emilia Romagna sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. l. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Preso atto che "in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione" (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137)

Preso atto che "nel caso in cui sia chiesta la discussione", non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, "si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica." (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini). Con la precisazione che "in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio." (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

considerato che l'aula di udienza della Commissione, di circa 25 mq, consente di poter mantenere il dovuto distanziamento dei componenti del collegio, quasi tutti risedenti a Piacenza, si dispone che le camere di Consiglio siano in via ordinaria tenute dai componenti nella sede dell'ufficio nel giorno dell'udienza, salvo diversa motivata determinazione del Presidente del Collegio, da adottarsi di volta in volta, con la quale venga adottato l'utilizzo di adeguate tecnologie alternative (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale). In questo caso sarà lo stesso Presidente ad attestarne il regolare ed integrale funzionamento.

P. Q. M.

Dispone, allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 2 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti;

 nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;

3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

4) è autorizzata la possibilità di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

Si comunichi ai PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTP di Piacenza, al Direttore della Segreteria ed ai segretari di sezione.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Provinciale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza.

Piacenza, <u>£9 ottobre £</u>020

Il Presidente

Dott.ssa Marina Marchetti

Maulle